

Spett.le

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Antica Salaria Est , 27
67100 L'Aquila

OGGETTO : Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Codice Pratica 18/325640
Progetto Realizzazione impianto fotovoltaico a terra su ex-cava di potenza pari a 998,4 Kw nel
Comune di Rosciano
Proponente Blusolar Uno s.r.l.
Riscontro alla richiesta integrazioni Prot n. 6469/19 del 09/01/2019

In riferimento alla pratica in oggetto, sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VIA., art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica FOTOVOLTAICA comprensivo delle opere di rete per la connessione, con potenza nominale di picco complessiva di 998,4 kW, da ubicarsi nel comune di ROSCIANO (PE), in LOC. C.DA NORA, n //, in area EX-CAVA,

con riferimento alla richiesta di integrazioni Prot n. 6469/19 del 09/01/2019,

con al presente si riportano le seguenti note di chiarimento in merito a quanto richiesto:

RICHIESTA 1

"da un esame preliminare della documentazione allegata all'istanza si è potuto verificare che l'impianto sembra non pienamente conforme alle "Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella regione Abruzzo", approvate con DGR 244/2010. In particolar modo non sembrano rispettati i criteri previsti al paragrafo 5.4 delle sopracitate Linee Guida."

RISPOSTA

Il paragrafo 5.4 delle sopracitate Linee Guida riporta: "L'installazione di impianti fotovoltaici a terra all'interno dei confini di discariche controllate di rifiuti o di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata, non creano particolari problemi purché nelle immediate vicinanze delle stesse non siano presenti aree naturali; i progetti di tali impianti fotovoltaici dovranno però essere ricompresi ed autorizzati all'interno dei Piani di Recupero Ambientale sviluppati per la riqualificazione di tali aree. Per quanto riguarda l'uso delle cave dismesse è possibile solo a condizione che venga utilizzata solo la parte bassa della cava così da evitare impatti visuali rilevanti e derivanti dalla particolare conformazione orografica dell'area di cava. Per le dimensioni massime degli impianti realizzabili in tali ambiti vale quanto detto per gli impianti fotovoltaici su suolo agricolo."

Per quel che riguarda la vicinanza ad aree naturali, si fa presente che l'intera zona è stata da sempre antropizzata ed utilizzata ai fini estrattivi per lo svolgimento dell'attività di cava. Ad oggi l'area è utilizzata per la produzione di energia elettrica mediante l'installazione di impianti fotovoltaici, nonché a fini agricoli. Nelle immediate vicinanze non sono presenti aree naturali protette, così come riportato nell'elaborato 4REV, l'area naturale protetta più vicina dista 6,2 km dal sito.

Infine per quel che riguarda l'uso della cava si fa presente che non ci si trova nelle condizioni di una cava dismessa suscettibile di ulteriore sfruttamento estrattivo. La ditta titolare del provvedimento autorizzativo per la coltivazione dell'area di cava ha provveduto al risanamento ambientale e conclusivo ripristino delle aree, definendo una conformazione orografica finale pianeggiante. Come riportato nel documento ALL-A documentazione excava nella sezione altri elaborati, si evince lo svincolo della polizza fidejussoria per il completamento del risanamento ambientale.

RICHIESTA 2

"L'impianto risulterebbe in contrasto con i criteri cui all'art. 80 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii."

RISPOSTA

L'impianto non è in contrasto con i criteri di cui all'art. 80 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii. tanto più ai sensi dell'Art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/03, "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

Ne consegue pertanto l'applicazione del comma 5 dell' Art. 80 della L.R. 18/1983, che stabilisce: "Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico".

Cordiali Saluti

Data 04/02/2019

Il Titolare/Legale Rappresentante



